



Ordine Regionale Geologi Sicilia

N	Delibere verbale n°14 del 18 dicembre 2018
336/18	<p>Bilancio di previsione anno 2019</p> <p>Entra il consulente dell'ORGS dott. Diego Alba che relaziona sui criteri utilizzati per la formulazione del bilancio preventivo. Si passa alla lettura delle singole voci del bilancio di previsione 2019.</p> <p>Il Consiglio delibera (del.336/18) l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 i cui prospetti vengono allegati al presente verbale.</p>
337/18	<p>Posta in arrivo</p> <p>- prot.4135/18, il Consiglio ratifica (del.337/18) la nota di diniego trasmessa all'iscritto;</p>
338/18	<p>- prot.4149/18, il Consiglio ratifica (del.338/18) la concessione del patrocinio gratuito alla SIGEA per l'organizzazione del convegno di presentazione della VI edizione del premio di laurea "Avus 6 aprile 2009";</p>
339/18	<p>- prot. 4180/18, il Consiglio ratifica (del.339/18) la concessione del patrocinio gratuito all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Agrigento e la collaborazione per l'organizzazione del convegno "Uso consapevole degli agrofarmaci" che si terrà nel mese di febbraio 2019;</p>
340/18	<p>- prot.4183/18 il Consiglio ratifica (del.340/18) il patrocinio gratuito concesso all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Agrigento che si è svolto il 14/12/18 sul tema "Doveri professionali del dottore agronomo e dottore forestale";</p>
341/18	<p>- prot. 4223/18, il Consiglio delibera (del.341/18) il rinnovo della convenzione con l'hotel Ibis di Palermo;</p>
342/18	<p>- prot. 4288/18, il Consiglio delibera (del.342/18) la concessione del patrocinio gratuito al comune di Ragusa per l'evento Youpolis che si terrà il 13 Gennaio p.v.</p>
343/18	<p>Geol. Lo Muzzo Salvatore: richiesta passaggio da AP sez. A ad ES sez. A</p> <p>Su richiesta dell'interessato, vista la documentazione all'uopo prodotta e sentito il relatore, Dott.ssa Scianna, il Consiglio delibera (del.343/18) il passaggio dall'Albo Professionale all'Elenco Speciale sezione A del Geol. LO MUZZO SALVATORE (n°3299 AP) con l'assegnazione del n°752.</p>



Ordine Regionale Geologi Sicilia

- 344/18 Geol. Cosentino Claudia: richiesta passaggio da AP sez. A ad ES sez. A**
Su richiesta dell'interessata, vista la documentazione all'uopo prodotta e sentito il relatore, Dott.ssa Scianna, il Consiglio delibera (**del.344/18**) il passaggio dall'Albo Professionale all'Elenco Speciale sezione A del Geol. COSENTINO CLAUDIA (*n°2635 AP*) con l'assegnazione del n°753.
- 345/18 Geol. Dimartino Giulia: richiesta passaggio da AP sez. A ad ES sez. A**
Su richiesta dell'interessata, vista la documentazione all'uopo prodotta e sentito il relatore, Dott.ssa Scianna, il Consiglio delibera (**del.345/18**) il passaggio dall'Albo Professionale all'Elenco Speciale sezione A del Geol. DIMARTINO GIULIA (*n°1949 AP*) con l'assegnazione del n°754
- 346/18 Geol. Battaglia Licia Lucrezia: richiesta passaggio da AP sez. A ad ES sez. A**
Su richiesta dell'interessata, vista la documentazione all'uopo prodotta e sentito il relatore, Dott.ssa Scianna, il Consiglio delibera (**del.346/18**) il passaggio dall'Albo Professionale all'Elenco Speciale sezione A del Geol. BATTAGLIA LICIA LUCREZIA (*n°1948 AP*) con l'assegnazione del n°755.
- 347/18 Geol. Anselmo Gianfranco: richiesta passaggio da AP sez. A ad ES sez. A**
Su richiesta dell'interessato, vista la documentazione all'uopo prodotta e sentito il relatore, Dott.ssa Scianna, il Consiglio delibera (**del.347/18**) il passaggio dall'Albo Professionale all'Elenco Speciale sezione A del Geol. ANSELMO GIANFRANCO (*n°924 AP*) con l'assegnazione del n°756
- 348/18 Geol. Presti Giuseppe: richiesta passaggio da ES sez. A ad AP sez. A**
Su richiesta dell'interessato, vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza e sentito il relatore, Dott.ssa Scianna, il Consiglio delibera (**del.348/18**) il passaggio dall'Elenco Speciale sezione A (*n°737*) all'Albo Professionale sezione A del Geol. PRESTI GIUSEPPE al quale viene assegnato il n°3450
- 349/18 Cancellazioni**
Su richiesta degli interessati, visto il relativo nulla osta all'uopo trasmesso dal CNG, il Consiglio delibera (**del.349/18**) la cancellazione dei seguenti iscritti:
- | | |
|--------------------------|---------|
| CAMMARATA GIUSEPPE PAOLO | 1753 AP |
| COMMENDATORE ALBERTO | 490 AP |
| CUFFARO PAKITO | 2959 AP |
| D'AMICO SALVATORE | 578 ES |
| IANNELLO SELENA | 3344 AP |
| LANZO GIOVANNI | 3400 AP |



Ordine Regionale Geologi Sicilia

LA PIRA GIOVANNI	581 AP
LO FARO SERGIO ALDO	1942 AP
MILICI RITA	2516 AP
MORGANTE SALVATORE	2540 AP
MUSSO MARIA CONCETTA	504 ES
MUSUMECI CARLA	568 ES
SCelta RICCARDO	2236 AP
TIZIANA TUVE'	581 ES
VANELLA DANIELA	3267 AP
VENEZIA ANTONINO	665 ES

Procedimenti disciplinari APC triennio 2011/2013: determinazioni finali

Premesso

- che con delibera n.263/18 adottata nella seduta del 28/09/2018 il Consiglio ha avviato i procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti non in regola con l'obbligo formativo dell'Aggiornamento Professionale Continuo - APC (triennio 2011/2013) previsto dal relativo Regolamento, approvato con delibera del CNG n.128 del 12/12/2007, modificato con delibera del CNG n.68 del 24/03/10 ed attuato dalla Circolare del CNG n.337 del 15/05/11;

- che in ottemperanza a quanto disposto dell'art.15 della Legge n. 616/1966, gli iscritti interessati dai suddetti procedimenti sono stati invitati a presentare, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, documenti e/o memorie difensive e contestualmente invitati a comparire innanzi al Consiglio il giorno 31/10/18 per essere ascoltati in merito all'inadempienza loro contestata;

- che sono state esaminate le memorie pervenute e ascoltate le dichiarazioni rese e sottoscritte dai colleghi presentatisi il 31 ottobre u.s. per essere auditi dal Consiglio;

350/18

il Consiglio delibera (del.350/18)

l'archiviazione del procedimento disciplinare di cui alla delibera n.263/18 del 28/09/18 per gli iscritti dell'elenco n.1, allegato al presente verbale, che hanno regolarizzato la loro posizione rispetto all'obbligo formativo del triennio 2011/2013.



351/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritta non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritta non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentata per essere ascoltata dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°351/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

352/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°352/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

353/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritta;
- che con mail del 30/10/18 l'iscritta ha riscontrato la superiore comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°353/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

354/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritto non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA

(n°354/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

355/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°355/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

356/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che con PEC del 17/10/18 l'iscritto ha riscontrato la superiore comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°356/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

357/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°357/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

358/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°358/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

359/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°359/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

360/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°360/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

361/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°361/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

362/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°362/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

363/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto con PEC del 19/10/18 ha riscontrato la superiore comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°363/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

364/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che con PEC del 22/10/18 l'iscritto ha riscontrato la superiore comunicazione;
- che l'iscritto non ha presenziato all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°364/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

365/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°365/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

366/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto, con PEC del 05/10/18, ha riscontrato la superiore comunicazione;
- che l'iscritto non ha presenziato all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°366/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

367/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritta;
- che l'iscritta non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentata per essere ascoltata dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°367/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

368/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°368/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

369/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°369/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

370/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°370/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

371/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°371/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

372/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto
- che con PEC del 30/10/18 l'iscritto ha riscontrato la superiore comunicazione rappresentando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°372/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

373/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che con PEC del 30/10/18 l'iscritto ha riscontrato la superiore comunicazione rappresentando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°373/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

374/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°374/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



375/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritto non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°375/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

376/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°376/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

377/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che con PEC del 12/10/18 l'iscritto ha riscontrato la superiore comunicazione rappresentando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°377/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

378/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°378/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

379/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°379/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

380/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°380/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

381/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°381/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

382/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°382/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

383/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°383/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

384/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°384/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

385/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che con mail del 31/10/18 l'iscritto ha riscontrato la superiore comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°385/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

386/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°386/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

387/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°387/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



388/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritto non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°388/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

389/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°389/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

390/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°390/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

391/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritta non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritta non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentata per essere ascoltata dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n° 391/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

392/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°392/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

393/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°393/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

394/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°394/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

395/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°395/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963)



Ordine Regionale Geologi Sicilia

396/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°396/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

397/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°397/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

398/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°398/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

399/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°399/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

400/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°400/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



401/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritto non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°401/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

402/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°402/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



403/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritto non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°403/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



404/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che l'iscritta non ha curato il ritiro della citata comunicazione come risultante dall'annotazione di Poste Italiane sulla busta restituita al mittente per compiuta giacenza;
- che l'iscritta non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentata per essere ascoltata dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°404/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



405/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto con PEC del 31/10/18 ha riscontrato la superiore comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°405/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

406/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°406/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

407/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°407/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

408/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°408/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

409/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013, rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotto alcuna memoria difensiva e non si è presentato per essere ascoltato dal Consiglio;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°409/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 15 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

410/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che dall'esame della memoria prodotta dall'iscritto con PEC del 23/10/18 si evince che lo stesso ha conseguito n.4 crediti rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°410/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

411/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che dall'esame della memoria prodotta dall'iscritto con PEC del 22/10/18 si evince che lo stesso ha conseguito n.8 crediti rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°411/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

412/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°9 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto con PEC del 29/10/18 ha riscontrato la suddetta comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°412/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



413/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°10 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritta;
- che l'iscritta con PEC del 06/10/18 ha riscontrato la suddetta comunicazione producendo copia delle deroghe già accolte da questo consiglio nelle sedute del 20/04/16 (4 crediti) e 28/06/16 (6 crediti);
- che l'iscritta non ha presenziato all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°413/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



414/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°14 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha prodotta alcuna memoria né ha presenziato all'udienza del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°414/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

415/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°17 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto con PEC del 31/10/18 ha prodotto una richiesta di deroga per la quale questo consiglio aveva già riconosciuto i n.17 crediti di cui sopra;
- che l'iscritto non ha presenziato all'udienza del 31/10/18

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°415/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

416/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°17 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto con PEC del 29/10/18 ha prodotto una richiesta di deroga per la quale questo consiglio aveva già riconosciuto i n.17 crediti di cui sopra;
- che l'iscritto non ha presenziato all'udienza del 31/10/18

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°416/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



417/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°17 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha presenziato all'udienza del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°417/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

418/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito zero crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritta;
- che vista la documentazione presentata brevi manu dall'iscritta in data 30/10/18 viene riconosciuta alla Dott.ssa Pisciotta la deroga di n.18 crediti;
- che l'iscritta non ha presenziato all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°418/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

419/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis*, è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°19 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritta è stata informata dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitata a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitata a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltata in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritta;
- che con PEC del 25/10/18 l'iscritta ha riscontrato la suddetta comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°419/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

420/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che dall'esame della memoria prodotta dall'iscritto con PEC del 26/10/18 si evince che lo stesso ha conseguito n.20 crediti rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°420/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

421/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°20 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto non ha trasmesso alcuna memoria difensiva;
- che l'iscritto non ha presenziato all'udienza del 31/10/18

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°421/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

422/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito N°21 crediti formativi nel triennio 2011/2013 rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che l'iscritto con PEC del 29/10/18 ha riscontrato la suddetta comunicazione informando nel contempo di non poter presenziare all'audizione del 31/10/18;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°422/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



423/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito n°2 crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che dall'esame della memoria prodotta dall'iscritto con PEC del 13/10/18 viene concessa al dott. Incatasciato una deroga di n.19 crediti;
- che l'iscritto risulta pertanto avere conseguito un totale di 21 crediti rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;
- che l'iscritto con ulteriore PEC del 31/10/18 comunica la sua impossibilità a poter presenziare all'audizione prevista per lo stesso giorno;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA
(n°423/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

424/18

Il Consiglio dell'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia,

PREMESSO

- che nei confronti del Geol. *omissis* è stato avviato, con delibera n.263/18 del 28/09/2018, un procedimento disciplinare per aver conseguito ZERO crediti formativi nel triennio 2011/2013;
- che con nota prot.0003063/18 del 03/10/18 l'iscritto è stata informato dell'apertura del predetto procedimento ed altresì invitato a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla relativa ricezione, eventuali documenti o memorie difensive nonché invitato a comparire personalmente presso la sede di questo Ordine il giorno 31/10/18 al fine di essere ascoltato in ordine ai fatti contestati;
- che detta comunicazione risulta regolarmente ricevuta dall'iscritto;
- che dall'esame della memoria prodotta dall'iscritto con PEC del 15/10/18 si evince che lo stesso ha conseguito n.24 crediti rispetto ai n.50 previsti invece dal relativo Regolamento;

VISTI

- il Regolamento APC approvato con delibera CNG n.128/2007 (modificato con delibera CNG n.68/2010 ed attuato dalla circolare CNG n.337 del 18/5/11);
- le "Norme deontologiche riguardanti l'esercizio della professione del geologo in Italia" di cui alle delibere n° 143/06 e n°65/10 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), che all'art. 7 e, segnatamente, all'art. 9, prevedono l'obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale;
- il D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 – art.7 "Formazione continua"

DELIBERA (n°424/18)

all'unanimità dei presenti, di comminare al Geol. *omissis* la sanzione disciplinare della sospensione di giorni 7 dall'esercizio della professione, a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Avverso la presente delibera potrà essere presentato ricorso al CNG secondo le modalità e le norme vigenti (art. 10 della L. 112/1963).



Ordine Regionale Geologi Sicilia

- 425/18 Conferimento mandato difensivo Avv. Michele de Stefani in relazione al procedimento penale iscritto ai numeri *Omissis***
Omissis il Consiglio, all'unanimità dei presenti, delibera (**del. 425/18**) di conferire incarico all'Avv. Michele de Stefani del Foro di Palermo *omissis*
- 426/18 Conferimento mandato difensivo Avv. Michele de Stefani in relazione al procedimento penale iscritto ai numeri *Omissis***
Omissis il Consiglio delibera (**del. 426/18**) di conferire incarico all'Avv. Michele de Stefani del Foro di Palermo *omissis*
- 427/18 Proroga contratto D&D Consulting**
Il Consiglio delibera (**del.427/18**) il rinnovo del contratto con la D&D Consulting per mesi 6 a partire da gennaio 2019
- 428/18 Chiusura uffici per festività natalizie**
Il Consiglio, per le festività natalizie, delibera (**del.428/18**) la chiusura degli uffici per i giorni 24, 27, 28 e 31
- Ratifica attività istituzionali consiglieri**
- 429/18 Il Consiglio ratifica (del.429/18) le seguenti attività istituzionali espletate dal Segretario Scianna:**
- 14/12/18 Corso di formazione "Linee guida e atti di indirizzo in materia di anticorruzione e trasparenza" giusta convocazione rif. 4175/18;
- 15/12/18 Caltanissetta - Riunione Ordini Professionali per l'aggiornamento professionale continuo
- 430/18 Il Consiglio ratifica (del.430/18) le seguenti attività istituzionali espletate dal Tesoriere Petralia:**
- Roma, 13 e 14 dicembre 2018, presso la sede del CNG, Conferenza dei Presidenti degli Ordini Regionali giusta convocazione rif.4231/18
- 431/18 Il Consiglio ratifica (del.431/18) le seguenti attività istituzionali espletate dai consiglieri Cannella e Siragusano:**
- 14 dicembre 2018, presso il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare (DiSTeM) - convegno "*Aspetti ingegneristici, sociali o economici legati alla gestione del rischio sismico e alla resilienza delle popolazioni e dei territori*"
- 432/18 Il Consiglio ratifica (del.432/18) le seguenti attività istituzionali espletate dal consigliere Dionisi:**
- 12/12/18, Tribunale di Termini Imerese, per la riunione comitato CTU giusta convocazione rif.4105/18;



Ordine Regionale Geologi Sicilia

- 433/18** **Il Consiglio ratifica (del.433/18) le seguenti attività istituzionali espletate dal consigliere Pantaleo:**
- Palermo, 5 novembre 2018, partecipazione trasmissione TGS sui tragici eventi di Casteldaccia
- Cinisi, 22 novembre 2018, relatore presso l'Istituto Comprensivo Statale per giornata di divulgazione dei rischi nelle scuole;
- 434/18** **Il Consiglio ratifica (del.434/18) le seguenti attività istituzionali espletate dal consigliere Pollina:**
- Messina, 14.12.2018, convegno sulla "Indagine Geobiologica del Sito";
- 435/18** **Il Consiglio ratifica (del.435/18) le seguenti attività istituzionali espletate dal consigliere Trecarichi:**
- Palermo, 12.12.2018, Ass. Infrastrutture per partecipare all'incontro su concorsi di progettazione e servizi di architettura e ingegneria.
- 436/18** **Delibera attività istituzionali consiglieri**
Il Consiglio delibera (**del.436/18**) la partecipazione del Vice Presidente Leta alla riunione della commissione Parco delle Madonie che si terrà il 21 dicembre a Petralia Sottana
- 437/18** Il Consiglio, vista la relativa convocazione prot.4146/18, delega (**del.437/18**) il consigliere Trecarichi a partecipare alla riunione per la revisione dell'albo dei CTU che si terrà il 19/12/18 alle ore 09:30 presso il Tribunale di Enna
- Trasparenza**
- 438/18** Il Consiglio delibera (**del.438/18**) la pubblicazione sul sito istituzionale delle delibere relative ai verbali 7/8/9/10/11/12/13/14 del 2018
- APC**
- 439/18** Il Consiglio delibera (**del.439/18**) di avviare la procedura di accreditamento per l'evento che si terrà a Messina il 18 gennaio (Palazzo Zanca), sul tema "Rischio sismico in Italia: analisi e prospettive per una prevenzione efficace in un Paese fragile"
- Pagamenti**
- 440/18** Il Consiglio delibera (**del.440/18**) i pagamenti di cui all'elenco 14 che viene allegato al presente verbale
- Rimborsi spese**
- 441/18** Il Consiglio delibera (**del.441/18**) il rimborso ai consiglieri delle spese sostenute nel mese di settembre per l'espletamento delle rispettive cariche istituzionali, come da



Ordine Regionale Geologi Sicilia

elenco allegato al presente verbale

Varie ed eventuali

442/18

In riferimento alla nota prot. 4286/18 il Consiglio delibera (**del.442/18**) di riscontrarla preso atto della relazione presentata dal consigliere Pantaleo

443/18

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'OdG, si da lettura del verbale redatto che viene approvato (**del.443/18**) all'unanimità dei presenti, ai quali sarà inviato in copia